



SENTENZA - 94/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto nel registro di segreteria al n. 58642,
proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale
Trentino Alto Adige - TN della Corte dei conti,

contro

Michele Bragagna, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto
Immediata, elettivamente domiciliato come in atti;

Dario Bertoluzza, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Rambaldi, elettivamente domiciliato come in atti;

Ivan Cassini, rappresentato e difeso dall'avv. Maura Demattè,
elettivamente domiciliato come in atti;

Nicola Campostrini, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Tomasoni
e dall'avv. Erica Orazietti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto

Adige – TN n. 48/2021, depositata il 23 marzo 2021.

Esaminati gli appelli, gli atti ed i documenti tutti del fascicolo di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023, con l’assistenza della dott.ssa Chiara Pimpinella, il Pubblico ministero, nella persona

del Procuratore Generale Aggiunto Dott. Andrea Lupi, per l’appellato

Michele Bragagna, l’Avvocato Elvira Svariati per delega scritta dell’Avv. Roberto Immediata, depositata in udienza. È, altresì,

presente l’Avvocato Dematté per l’appellato Ivan Cassini, e anche per

gli appellati Dario Bertoluzza e Nicola Campostrini, in sostituzione

degli Avvocati Giovanni Rambaldi, Cinzia Tomasoni ed Erica

Orazietti, per delega scritta depositata in udienza.

FATTO E DIRITTO

Con l’atto di appello la Procura regionale ha impugnato la sentenza

della Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige –

sede di Trento, n. 48/2021 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione

nei confronti di Bragagna Michele e Bertoluzza Dario ed ha rigettato

la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Cassini Ivan e

Campostrini Nicola.

La Procura Regionale ha censurato la sentenza per illogicità della

motivazione, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione,

chiedendone per tali motivi la riforma integrale.

Con le memorie difensive, gli appellati hanno chiesto il rigetto

dell'appello per infondatezza delle censure proposte, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza, il Procuratore Generale Aggiunto ha rinunciato agli atti del presente giudizio e la rinuncia è stata accettata in udienza dai rappresentanti dei soggetti appellati.

Ciò comporta l'estinzione del giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Ai sensi dell'art. 110, comma 7 c.g.c. non si ha luogo a pronuncia sulle spese.

All'appellato Bragagna, ammesso al gratuito patrocinio con nota firmata digitalmente del 30 ottobre 2023 del Consiglio dell'Ordine di Trento, spetta la liquidazione delle spese di costituzione e difesa relative alla presente fase di appello, come da separato decreto che sarà redatto, previa verifica dei requisiti in camera di consiglio, allorché sarà versata in atti esplicita (e documentata) istanza di liquidazione delle spese di costituzione e difesa relative al presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell'art. 110, comma 7 c.g.c. non si ha luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

